



Bruxelles, 24 agosto 2017
(OR. en)

11724/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0165 (NLE)**

**SPORT 52
MI 590
COMPET 575
JUR 396
DROIPEN 112
ENFOPOL 382
COPEN 254
CFSP/PESC 747**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 386 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 386 final.

All.: COM(2017) 386 final



Bruxelles, 27.7.2017
COM(2017) 386 final

2017/0165 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Truccare le partite è comunemente ritenuto una delle principali minacce dello sport odierno perché ne mina valori come l'integrità, la lealtà e il rispetto per il prossimo e rischia di allontanare tifosi e sostenitori dalle attività sportive organizzate. Inoltre, le partite truccate sono spesso appannaggio di una criminalità organizzata che opera su scala mondiale. Si tratta di un problema divenuto ormai prioritario per le autorità pubbliche, per il movimento sportivo e per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di tutto il mondo. Per rispondere a queste sfide il Consiglio d'Europa ha invitato nell'estate del 2012 le parti della Convenzione culturale europea ad avviare i negoziati per una convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione dei risultati sportivi. I negoziati sono iniziati nell'ottobre 2012 con la prima riunione del gruppo del Consiglio d'Europa incaricato della redazione.

Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato *"la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi"*¹. La raccomandazione della Commissione è stata trasmessa al gruppo di lavoro del Consiglio sullo sport il 15 novembre 2012. A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro e alla conseguente aggiunta, da parte del Consiglio, di basi giuridiche sostanziali, tra cui una base giuridica derivante dalla parte 3, titolo V del TFUE, il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due decisioni separate². Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013³. La seconda decisione, adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia⁴.

Il 9 luglio 2014 i delegati dei ministri del Consiglio d'Europa hanno adottato la convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive⁵. La convenzione è stata aperta alla firma il 18 settembre 2014 in occasione della Conferenza dei ministri responsabili per lo sport del Consiglio d'Europa. La convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea in conformità del suo articolo 32, paragrafo 1. Da allora diverse parti hanno firmato la convenzione, compresi molti Stati membri⁶.

Il 2 marzo 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio le sue proposte di decisioni del Consiglio concernenti la firma della convenzione a nome dell'Unione; i) una proposta di

¹ COM(2012)655 final.

² La Commissione ha chiesto di mettere a verbale del Consiglio una dichiarazione in cui esprimeva il proprio disaccordo sull'inserimento della base giuridica sostanziale, cfr. documento del Consiglio n. 10509/13.

³ Decisione del Consiglio 2013/304/UE, del 10 giugno 2013, che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 62).

⁴ Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia (documento del Consiglio n. 10180/13).

⁵ Malta ha votato contro la convenzione e l'11 luglio 2014 ha sottoposto alla Corte di giustizia una richiesta di parere sulla convenzione conformemente all'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE (Parere 1/14).

⁶ AT, BE, BG, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, NL, PL, PT, SI.

decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale {COM(2015)86} sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, e dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE; e ii) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale {COM(2015)84} sulla base degli articoli 114 e 165 del TFUE. La relazione di queste proposte della Commissione conteneva una dettagliata analisi della competenza della convenzione. Le proposte della Commissione sono state discusse da ultimo in sede di Coreper l'11 e il 20 novembre 2015. In tale occasione la presidenza ha concluso che non avrebbe proceduto con il fascicolo fino a che non avesse ottenuto il consenso di tutte le delegazioni.

Alla luce di quanto precede, l'Unione non ha ancora firmato la convenzione. La Commissione ritiene che la firma della convenzione dovrebbe essere parte dell'impegno dell'Unione nella lotta alle partite truccate, insieme ad altri strumenti quali l'imminente iniziativa della Commissione sulle scommesse collegate alle partite truccate in linea con la sua comunicazione del 2012 sul gioco d'azzardo on-line⁷, il lavoro del gruppo di esperti UE sulle partite truccate e le azioni preparatorie e i progetti dedicati alle partite truccate⁸.

La presente proposta riguarda lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo.

2. ACCORDO

Lo scopo della convenzione, come specificato al suo articolo 1, è "*combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport*". A tal fine, l'obiettivo basilare della convenzione è "*proteggere l'integrità e l'etica dello sport*". Per raggiungere questi risultati la convenzione prevede una serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive. Alla luce di tale obiettivo, la convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue disposizioni.

La convenzione rappresenta in tal modo un approccio pluridimensionale per affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di prevenzione⁹. Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la regolamentazione delle attività legate alle scommesse.

I capi II e III della convenzione contengono la maggior parte delle disposizioni riguardanti la prevenzione¹⁰, mentre il capo III fissa una serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate.

⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/communication/index_en.htm

⁸ A titolo di esempio recente: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/other-programmes/cooperation-between-public-private/index_en.htm

⁹ Alla prevenzione sono dedicati i capi II e III e gli articoli 27 e 28 della Convenzione.

¹⁰ Cfr. anche gli articoli 27 e 28 della convenzione riguardanti gli aspetti generali della cooperazione.

Le misure relative ai servizi di scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 11 la definizione di "scommesse sportive illegali" si riferisce a qualsiasi scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si trova lo scommettitore. L'espressione "legge applicabile" comprende il diritto dell'UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti dalla legislazione dell'UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve essere conforme al diritto dell'UE, in particolare alle norme che disciplinano il mercato interno.

Gli articoli da 9 a 11 prevedono invece misure che potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio, l'articolo 9 della convenzione propone un elenco indicativo di misure che potrebbero essere applicate, "se del caso", dalle autorità di regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive. L'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione dispone che "*ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive [...]*" (sottolineatura aggiunta). L'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione mira a istituire un obbligo di segnalazione affermando che "*ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse [...]*" (sottolineatura aggiunta). Infine, l'articolo 11 della convenzione relativo alle scommesse sportive illegali accorda alle parti un margine di manovra ancor più ampio. Esso recita: "*ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali [...]*".

Ciò dimostra che l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, stabiliscono la base per una possibile armonizzazione a norma dell'articolo 114 del TFUE, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. L'articolo 11, che contiene una formulazione ancor più flessibile, implica anch'esso un certo grado di ravvicinamento di disposizioni che può ricadere nell'ambito disciplinato dall'articolo 114 del TFUE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 11 della convenzione può inoltre incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che riguardano direttamente l'"accesso" a tali servizi, rientrerebbero nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 207 del TFUE.

Il capo IV riguarda il diritto penale e la cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18). L'articolo 15 della convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode).

L'articolo 16 riguarda il riciclaggio di denaro. A livello dell'Unione questo ambito è regolato dalla decisione quadro 2001/500/GAI¹¹, nonché dalla direttiva 2014/42/UE¹². L'articolo 16,

¹¹ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2011, pag. 1).

paragrafo 3, della convenzione rientra nell'ambito della competenza dell'UE e dell'articolo 114 del TFUE (direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo)¹³. Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della convenzione. L'articolo 19 della convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della convenzione (misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca) sono misure procedurali penali che possono rientrare nell'ambito dell'articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE.

Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione¹⁴. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi modi operandi delle partite truccate o alla configurazione delle partite truccate come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri¹⁵. L'articolo 26 della convenzione rientrerebbe in questo contesto.

Conclusioni

Determinati reati non rientrano attualmente nel campo di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L'Unione ha competenza su tutto il resto, ma si tratta di competenza esclusiva solo nel caso di due disposizioni: l'articolo 11 (nella misura in cui si applica ai prestatori di servizi da e verso i paesi terzi) e l'articolo 14 sulla protezione dei dati personali (in parte)¹⁶. Per il resto si tratta di competenze concorrenti o di "sostegno".

¹² Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

¹³ La direttiva definisce il quadro volto a proteggere la solidità, l'integrità e la stabilità delle istituzioni creditizie e finanziarie e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, contro i rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

¹⁴ Punto 21 della relazione esplicativa.

¹⁵ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1); decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45); decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1); direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

¹⁶ Gli atti legislativi pertinenti possono comprendere la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) e la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

3. BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI DECISIONE

3.1. Base giuridica sostanziale

Per quanto riguarda la base giuridica, secondo una giurisprudenza costante la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra essi figurano lo scopo e il contenuto dell'atto¹⁷. Se l'esame di un atto dell'Unione europea dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia accertato che l'atto persegue più scopi tra loro inscindibili, senza che l'uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro, tale atto dovrà fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti¹⁸.

Le basi giuridiche sostanziali potenzialmente pertinenti nel caso in esame sono le seguenti: articolo 16 del TFUE (protezione dei dati), articolo 82, paragrafi 1 e 2, del TFUE (cooperazione giudiziaria in materia penale), articolo 83, paragrafo 1, del TFUE (diritto penale sostanziale), articolo 114 del TFUE (stabilimento e funzionamento del mercato interno), articolo 165 del TFUE (sport) e articolo 207 del TFUE (politica commerciale comune).

Considerato globalmente l'obiettivo della lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presenta elementi di prevenzione e cooperazione che rientrano principalmente nell'ambito dell'articolo 165 del TFUE, ed elementi di cooperazione e ravvicinamento che rientrano nell'ambito degli articoli 114 del TFUE (per le disposizioni di natura non penale), 207 del TFUE (nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono all'accesso da parte degli operatori delle scommesse dei paesi terzi) nonché dell'articolo 82, paragrafo 1, e dell'articolo 83 del TFUE (per quanto riguarda le questioni penali).

Per quanto riguarda i servizi che offrono scommesse, gli articoli 114 e 207 del TFUE possono essere pertinenti a seconda che i servizi siano "intra UE" o meno. L'aspetto del mercato interno appare più importante nella convenzione nel suo insieme, mentre quello relativo alla politica commerciale comune sembra essere presente solo all'articolo 11 della Convenzione. Tuttavia, anche se l'articolo 207 del TFUE non è menzionato ed è considerato accessorio agli aspetti relativi al mercato interno, gli Stati membri non sono competenti per gli aspetti pertinenti che rientrano nella politica commerciale comune.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, essa non è l'obiettivo principale della convenzione, e le disposizioni in merito sono semplicemente incidentali. Attualmente molte convenzioni del Consiglio d'Europa ribadiscono il rispetto della protezione dei dati, anche se tali obblighi possono derivare da altre convenzioni (come la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale), poiché le parti di ciascuna convenzione possono non coincidere.

Di conseguenza, affinché l'UE possa esercitare le proprie competenze nell'intero ambito della convenzione (escluse le questioni su cui essa non ha alcuna competenza), le principali basi giuridiche sono l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 114 e 165 del TFUE.

¹⁷ Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, punto 34.

¹⁸ Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, punto 34.

Dalla natura complessa della convenzione e dal fatto che essa chiama in causa al tempo stesso competenze esclusive dell'UE e competenze esclusive degli Stati membri consegue che non è possibile per l'Unione o per gli Stati membri aderire singolarmente.

3.2. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE stabilisce che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE stabilisce che, quando un accordo "*riguarda settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria*", il Consiglio adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

Come spiegato sopra, la convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive riguarda settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria.

La decisione del Consiglio relativa alla conclusione è inoltre soggetta a votazione a maggioranza qualificata a norma dell'articolo 218, paragrafo 8, del TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della presente proposta di decisione dovrebbe essere costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, e dall'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹⁹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 della convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). I comportamenti che si configurano come manipolazione delle competizioni sportive ricadono solo in parte nelle sfere di criminalità menzionate all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, nella misura in cui coinvolgono il crimine organizzato o implicano pratiche fraudolente²⁰.
- (2) L'articolo 16 della convenzione impone alle parti di adottare le misure necessarie ad attribuire il carattere di reato ai comportamenti che comportino il riciclaggio di denaro quando il reato sottostante che dà origine al profitto è un reato relativo alla manipolazione delle competizioni sportive nonché alla complicità e al favoreggiamento nella commissione di tale reato. Mediante la decisione quadro 2001/500/GAI l'Unione ha stabilito norme comuni. A norma dell'articolo 1, lettera b), della stessa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui reati gravi di riciclaggio elencati all'articolo 6 della convenzione del 1990 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Il diritto dell'Unione stabilisce pertanto una definizione dei reati di riciclaggio. L'articolo 16 della convenzione, stabilendo che il riciclaggio dei proventi della manipolazione delle competizioni sportive debba essere considerato riciclaggio di denaro, può incidere sulle norme dell'Unione o modificarne la portata.

¹⁹ GUC del , pag. .

²⁰ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

- (3) La competenza nell'ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) della convenzione è legata alla competenza nell'ambito degli articoli 15 e 16 della stessa.
- (4) Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della convenzione. L'articolo 19 della convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali.
- (5) Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione²¹. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi modi operandi della manipolazione delle competizioni sportive o alla configurazione della manipolazione delle competizioni sportive come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri²².
- (6) L'Unione europea promuove la convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive quale contributo allo sforzo prodigato dall'Unione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, al fine di tutelare l'integrità e l'etica dello sport conformemente al principio di autonomia dello sport.
- (7) Conformemente alla decisione del Consiglio [.....] del [.....], la convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive firmata da [...] a [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (8) Le disposizioni della convenzione rientranti nella competenza dell'Unione diverse dalle disposizioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale sono oggetto di una decisione²³ distinta adottata dal Consiglio parallelamente alla presente decisione.
- (9) È opportuno approvare la convenzione a nome dell'Unione,

²¹ Punto 21 della relazione esplicativa.

²² Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1); decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45); decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1); direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

²³ Decisione del Consiglio [.....]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive è conclusa a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 32 della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dalla convenzione. Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*